



3738/06
2644/06

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO - SEZIONE
QUARTA

nella persona del giudice unico Dott. Maria Luisa PADOVA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 31949/2003 R.G.
promossa da:

[Redacted] elettivamente domiciliato in VIA
[Redacted] presso e nello studio
dell'avv. [Redacted] che lo rappresenta e difende
unitamente all'avv. [Redacted] del Foro di [Redacted]

RICORRENTE

[Redacted] elettivamente domiciliato in [Redacted]
presso e nello studio dell'avv. [Redacted] che lo
rappresenta e difende;



RESISTENTE

CONCLUSIONI:

All'udienza ex art.281 sexies c.p.c. del 23.03.06, previa discussione orale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

P.Q.M.

Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta le domande svolte dall'attore;
- 2) condanna il convenuto a rimborsare all'attore 1/3 delle spese di lite, liquidate in tale frazione in € [redacted] per spese, € [redacted] = per diritti ed € [redacted] per onorari, oltre spese forfetarie ed accessori di legge;
- 3) pone definitivamente a carico dell'attore 1/3 delle spese di CTU ed a carico del convenuto i 2/3 residui.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art.1170 c.c. e 703 c.p.c. il sig. [redacted] ha adito il Tribunale di Milano per ottenere la tutela possessoria nei confronti del resistente arch. [redacted] titolare dell'Impresa

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO - N° 31949/2003 2

R.G.



██████████ di ██████████ arch. ██████████ avverso le condotte di turbativa ex adverso poste in essere e meglio descritte in ricorso.

Il resistente, nel costituirsi in giudizio, ha contestato l'effettività della condotta addebitata ed in ogni caso la riconducibilità della stessa nell'ambito della tutela in via d'urgenza ex adverso attivata.

Espletata la CTU ed esaurita la fase istruttoria anche con l'assunzione di testi a sommarie informazioni, il G.U. ha rigettato il ricorso con l'ordinanza datata 20.07.04/5.08.04, fissando per l'ulteriore corso della fase di merito possessorio.

Nell'ambito di quest'ultima nessuna attività istruttoria è stata espletata e dunque la causa è pervenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come sopra richiamate.

Ritiene questo giudice che sia la CTU che le risultanze acquisite nella fase a cognizione sommaria consentano di pervenire alle conclusioni già compiutamente motivate in sede di ordinanza interinale.

In particolare i comportamenti censurati dal ricorrente sarebbero consistiti a) nel parcheggiare oltre la fascia ideale di mt.5 dal fronte delle rispettive proprietà esclusive; b) nell'aver realizzato, nell'area in compossesso della corte comune, un prefabbricato in lamiera bianca e verde; c) nell'aver depositato in detta corte comune bancali di legname, laterizi, sassi; d) nell'essersi appropriato di una zona della corte comune realizzando una rete metallica ed una recinzione di cantiere.



Quanto al punto a) – premesso che al convenuto non può essere addebitata la condotta eventualmente lesiva posta in essere da terzi (cioè dagli acquirenti del resistente) -, l'attore (che vi era onerato) non ha fornito la prova della lamentata turbativa del compossesso della corte comune. Infatti – come si è evidenziato nell'ordinanza interinale - mancano idonei elementi di valutazione che consentano di ritenere che il parcheggio nella corte comune non si esaurisca in una condotta saltuaria, ma rivesta i connotati della continuità – pur compatibilmente con la peculiare caratteristica della condotta in esame. Né parte attrice ha dedotto mezzi di prova nel corso della fase di merito.

E' pacifico in causa che il resistente ha rimosso – in corso di procedimento cautelare - sia il prefabbricato in lamiera bianca e verde che i materiali (bancali, laterizi e sassi) depositati dal resistente nella porzione di cortile comune. Dall'espletata istruttoria testimoniale si può ritenere raggiunta la prova che sia il manufatto che i materiali siano rimasti posizionati nella porzione comune per un certo periodo di tempo, determinando all'evidenza una turbativa del compossesso del bene a danno dell'odierno attore.

Al momento dell'espletamento della CTU la recinzione rossa risultava posizionata esclusivamente sulla proprietà del resistente. A fronte di ciò l'attore non ha prodotto alcun riscontro probatorio – né nella fase cautelare né in quella di merito – da cui poter desumere che la rete si trovasse in una posizione diversa in



epoca anteriore, tale da ledere il possesso in suo danno.

Infine il CTU ha evidenziato che se pure la recinzione metallica apposta dall'arch. [REDACTED] era necessitata da ragioni di sicurezza, tuttavia il suo dimensionamento (e dunque l'area di occupazione a terra da parte della stessa) era superiore a quanto richiesto per assolvere alla sua funzione di cautela. In ottemperanza alle indicazioni del CTU il resistente ha spostato la recinzione metallica entro i minori ingombri fissati dal Consulente dell'ufficio.

Alla luce di quanto sin qui esposto, dunque, il ricorso possessorio proposto dal sig. [REDACTED] appare solo parzialmente fondato. Poiché peraltro in corso di causa sono stati posti in essere da parte convenuta i rimedi per il ripristino del pieno compossesso in favore dell'attore, la mancanza attuale di interesse per quest'ultimo alla pronuncia sulla manutenzione del possesso comporta una pronuncia formale di rigetto (appunto per carenza di interesse) delle domande azionate dal sig. [REDACTED].

Da ciò discende la condanna del resistente a rimborsare all'attore 1/3 delle spese di lite. Esse vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della natura delle questioni trattate.

Le spese di CTU come già liquidate dal giudice istruttore vanno poste per 1/3 a carico dell'attore e per 2/3 a carico del convenuto.

Milano, 23.03.06.

Il Giudice

U. L. Padove

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO - N° 31949/2003

R.G.

